



VERBALE AUTORITA' COMPETENTE VAS
(SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2014)

ORDINE DEL GIORNO:

D.Lgs. 152/2006- L.R. 10/2010. VAS E VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS
VARIANTE AL RUC PER LOCALIZZAZIONE NUOVO CANILE MUNICIPALE.

Valutazione contributi pervenuti ed emissione provvedimento di competenza (art. 22 l.r.
10/2010).

L'Autorità Competente, costituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.1.2013,
modificata con delib. G.C. 51 del 14.3.2013, ulteriormente modificata con delib. G.C. n. 10 del
28.1.2014, si riunisce alle ore 10.00 del 28 febbraio 2014.

Sono presenti: Arch. Pietro Pasquale Felice (Presidente), ed i componenti arch. Elena Rossi, ing.
Luciano Fabiano, arch. Rinaldo Menegatti .

E' assente il dott. Emiliano Bilenchi (componente)

Verbalizza Grazia Carfagno dell'Ufficio Urbanistica.

Vista la comunicazione inviata con nota prot. 73863 del 13.12.2013 ed i materiali inviati con nota
prot. 73863 e 73865 del 13.12.2013, ed inoltre con note prot. 74691 del 18/12/2013 e prot. 74796
del 19/12/2013 agli enti aventi competenza ambientale ed alle società erogatrici di servizi
sottoelencati, ai fini del parere di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010:

Regione Toscana, Provincia di Firenze, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Consorzio di
Bonifica dell'Area Fiorentina, Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese, ARPAT, ASL 10,
Comune di Calenzano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Soprintendenza per i Beni
Archeologici, Quadrifoglio, Terna, ATO 3 –MedioValdarno; ATO Toscana Centro, Autostrade
per l'Italia, ENEL Distribuzione spa, CONSIAG Reti, Telecom, Publicacqua, Ufficio Ambiente
del Comune e associazione ENPA di Firenze.

Dato atto che nel termine assegnato del 13 gennaio 2014 sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1- 20/12/2013 prot. 75120 Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese
- 2- 20/12/2013 prot. 75332 Autorità di Bacino del Fiume Arno
- 3- 09/01/2014 prot. n. 1077 ARPAT
- 4- 09/01/2014 prot. n. 1167 Quadrifoglio , integrato in data 15.1.2014 prot. 2428
- 5- 13/01/2014 prot. 1862 Comune di Calenzano
ed inoltre, in data successiva:
- 6- 14.01.2014 prot. 1927 Provincia di Firenze
- 7- 14.01.2014 prot. 2103 Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici, storici artistici ed
etnontropologici di Firenze
- 8- 14.01.2014 prot. 2206 Autostrade per l'Italia
- 9 - 16.01.2014 Prot. 3069 Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana – Firenze
- 10-16.01.2014 prot. 2565 – Publicacqua (pervenuto a m/e-mail) e a m/posta ordinaria prot.5117 del 24.1.2014
- 11- 28.01.2014 prot. 5805 - Terna SPA
- 12 -e- mail del 30/01/2014 ENPA – Firenze

L'autorità competente, richiamato il precedente verbale dell'11.12.2013 prende atto che la
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica è riferita a quattro distinte

proposte di localizzazione prospettate nel documento preliminare e nel documento preliminare integrativo e cioè:

Proposta 1: Area tra via del Tomerello e via Allende

Proposta 2. in via Pagnella (area alternativa 1)

Proposta 3: tra via Allende e via Le Prata (area alternativa 2)

Proposta 4: tra via di Limite e via Allende (area alternativa 3).

Si prende atto dei pareri Pervenuti:

- 1) *Consorzio Ombrone Pistoiese*. In riferimento all'area di via Pagnella, ricadente in aree del comprensorio di bonifica in gestione al Consorzio, si segnala la necessità di evidenziare ogni interferenza con il canale Vingone Lupo e la rispettiva fascia di rispetto ai sensi R.D. 368/1904, sia in termini di manufatti e/o opere di progetto, sia in termini di eventuale aggravio di portate meteoriche addotte per incremento della superficie permeabile connesso all'intervento.
- 2) *Autorità di Bacino del Fiume Arno*: non si sollevano particolari problematiche e si richiamano le norme del PAI vigente.
- 3) *ARPAT*: non vengono espressi specifici rilievi e si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS.
- 4) *Quadrifoglio*: si evidenzia la necessità di realizzare all'interno dell'area che sarà scelta uno spazio destinato al deposito temporaneo dei rifiuti differenziati, facilmente raggiungibile dai veicoli a due assi con P.T.T. > 35 q.li. La proprietà dovrà autorizzare il gestore del servizio di raccolta ad effettuare il servizio su area privata.
- 5) *Comune di Calenzano*: esprime parere contrario all'ipotesi di localizzazione tra via Allende e via Le Prata, in prossimità del proprio territorio, in quanto l'intervento ricade a ridosso di una preesistenza storica residenziale individuata negli elenchi, inoltre l'area è adiacente al corridoio ecologico in ambito urbano, assunto nel Piano Strutturale come invariante strutturale ed anche per problemi di accessibilità all'area stessa.
- 6) *Provincia di Firenze*: nell'analizzare le varie ipotesi, ritiene quale alternativa migliore l'area tra via di Limite e via S. Allende (area alternativa 3) evidenziando che il progetto dovrà essere conforme a le norme del PAI e che la Provincia rilascerà eventuali autorizzazioni su progetto esecutivo per le opere interferenti con i corsi d'acqua presenti.
- 7) *Soprintendenza per i beni Architettonici Paesaggistici, storici artistici ed etnontropologici di Firenze*: si richiede genericamente che la variante venga assoggettata a VAS senza però specificare né le motivazioni né il riferimento alle varie zone.

Questa Autorità Competente, in merito al suddetto parere, non condivide la necessità di attivare il procedimento di VAS di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 in quanto il parere non è motivato e non è specificato se si esso si riferisce ad una o a tutte le alternative indicate.

- 8) *Autostrade per l'Italia*: invia le Circolari 109707 del 29.07.2010 della Direzione Generale dell'ANAS spa e circolare 86754 del 16.6.2011 dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali ANAS ed invita a tenerne conto.
- 9) *Soprintendenza per i Beni Archeologici*: tenuto conto che le localizzazioni proposte non vanno ad interferire con beni archeologici note e non hanno particolari ricadute nel sottosuolo, fa presente che nella fase progettuale dovrà essere prevista l'esecuzione di saggi stratigrafici preliminari, per verificare l'esistenza o meno di stratigrafie anche nel sottosuolo, secondo quanto previsto dalla normativa in materia archeologica preventiva. Ricorda che l'onere finanziario per detti saggi è a carico della committenza ed avverte che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite è necessario, ai sensi D:Lgs 42/2004, art. 822,823 e 826 del codice Civile e art. 733 del Codice Penale, sospendere i lavori e avvertire la Soprintendenza ed i Carabinieri competenti per territorio.
- 10) *Publiacqua*: Segnala le situazioni dell'esistenza o meno dei servizi per le quattro ipotesi ed esprime parere favorevole.
- 11) *TERNA spa*: Nel parere si evidenzia che:
 - a) nei pressi dell' lungo la vicinale di Pagnella, lungo il Vingone transita la Linea a 132 kV S.Cresi S. Giorgio, campata n. 10-11;

b) nei pressi dell'area alternativa 2, a confine con il Comune di Calenzano transita la linea a 380 kV Casellina - Calenzano n. 337 tratto di linea dal sostegno n. 56 al sostegno n. 58;
c) nei pressi dell'area alternativa 3 situata tra via Allende e via di Limite, transita la linea a 380 kV Casellina-Calenzano n. 337, tratto di linea dal sostegno n. 53 al sostegno n. 55.
In riferimento a tali elettrodotti fornisce le distanze di prima approssimazione da tenere in considerazione :un minimo di **22 mt.** per lato dalla linea a 132 kv San Cresci-San Giorgio) e un minimo **57 mt.** per lato dalla linea a 380 kV Casellina -Calenzano n. 337

12) *associazione ENPA*: nella e-mail inviata dalla Presidente della Sezione di Firenze si chiede di attuare le direttive contenute nel regolamento sui diritti degli animali riguardo alla misura dei box.

Alla luce dei pareri pervenuti sopra indicati, questa Autorità reputa che la soluzione più idonea per la localizzazione del nuovo canile sia quella di Via Pagnella, Lungo il Vingone (area alternativa 1)

Per la realizzazione del nuovo canile in tale area si rende, tuttavia, necessario:

- modificare il Piano Strutturale, provvedendo all'integrazione dell'art. 32 delle Norme Tecniche di attuazione, per disciplinare la specifica sottozona territoriale;
- modificare il Regolamento urbanistico per la destinazione urbanistica dell'area;
- stipulare accordo di pianificazione di cui all'art. 38 quater "Misura di salvaguardia concernenti specificamente il Parco Agricolo della Piana e la conseguente qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola" della disciplina del Generale del PIT introdotto con la variante al PIT adottata con delib. CRT 74/2013.

L'autorità competente ritiene di accantonare le altre aree alternative per le seguenti motivazioni:

Proposta 1: Area tra via del Tomerello e via Allende

Si ritiene non praticabile in quanto vi sono problemi di accessibilità sia da via Limite che da viale S. Allende non essendovi la distanza regolamentare di cui all'art. 45 del DPR 495/1992 dalla rotatoria esistente. Inoltre, l'area è localizzata in prossimità di via S. Allende, una delle strade principali di accesso al territorio comunale, in prossimità del centro direzionale autostradale e della Chiesa di San Giovanni Battista dell'arch. G. Michelucci. Non ultimo, il canile potrà essere di disturbo alle nuove attività direzionali in corso nell'area produttiva frontistante.

Proposta 3: tra via Allende e via Le Prata

Si ritiene non praticabile, concordando con il parere espresso dal Comune di Calenzano.

Proposta 4: tra via di Limite e via Allende.

Si ritiene non praticabile sia in quanto ricade in grande parte nel vincolo autostradale e potrà essere interessata dall'ampliamento alla 3^a corsia dell'A11, sia per i motivi di cui alla proposta n. 1.

Per quanto riguarda la proposta dell'area di via Pagnella, ritenuta più idonea, si fa presente che:

- in merito alla problematica idraulica il parere inviato dal Consorzio Ombrone Pistoiese non sottolinea problematiche specifiche, ma raccomanda la necessità di evidenziare ogni interferenza con il canale Vingone Lupo e la rispettiva fascia di rispetto ai sensi R.D. 368/1904, sia in termini di manufatti e/o opere di progetto, sia in termini di eventuale aggravio di portate meteoriche addotte per incremento della superficie permeabile connesso all'intervento. Si conferma la prescrizione relativa alla quota di sicurezza idraulica che dovrà essere presa in fase di progettazione.
- per la problematica del rumore non viene espressa alcuna contrarietà da parte di ARPAT, tuttavia, nell'ambito del progetto occorrerà effettuare uno specifico studio che affronti la problematica e vengano previsti gli opportuni accorgimenti affinché la struttura non arrechi alcun disturbo alle aree circostanti;
- per il sistema mobilità l'area interessata dal canile dovrà essere adeguata alle esigenze funzionali della struttura;
- per il sistema rifiuti le prescrizioni di Quadrifoglio dovranno essere accolte in fase di progettazione;
- per il sistema acqua si prende atto del parere di Publiacqua: "nell'area oggetto di intervento non si riscontra la presenza di infrastrutture del S.I.I."

Poiché, per poter realizzare il nuovo canile nell'area di cui sopra, è necessario procedere a variante al Piano Strutturale, per integrazione dell'art. 32, e variante al Regolamento Urbanistico nonché Accordo di Pianificazione, come sopra evidenziato, si reputa che:

Prima di attivare le procedure suddette la scelta della localizzazione debba essere espressamente accolta dalla Giunta Comunale, in quanto Proponente.

In ogni caso, questa Autorità Competente ritiene che la variante non sia soggetta alla procedura di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla L.R. 10/2010, per cui il Presidente provvederà all'emissione del provvedimento di esclusione dalla VAS, di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e alla deliberazione della Giunta comunale 51/2013.

La riunione si conclude alle 12.30.

Il Presidente
Arch. Pietro Pasquale Felice



I componenti
Ing. Luciano Fabiano
Arch. Elena Rossi
Arch. Rinaldo Menegatti

